

REPUBBLICA ITALIANA

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

PALERMO - VENERDÌ 13 APRILE 2001 - N. 17

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2/E - 90141 PALERMO  
 INFORMAZIONI TEL 6964930 - ABBONAMENTI TEL 6964926 INSERZIONI TEL 6964936 - FAX 6964927

**AVVERTENZA**

Il testo della Gazzetta Ufficiale è riprodotto **solo a scopo informativo** e non se ne assicura la rispondenza al testo della stampa ufficiale, a cui solo è dato valore giuridico. Non si risponde, pertanto, di errori, inesattezze ed incongruenze dei testi qui riportati, nè di differenze rispetto al testo ufficiale, in ogni caso dovuti a possibili errori di trasposizione

Programmi di trasposizione e impostazione grafica di : [Avv.Michele Arcadipane](#)

**SOMMARIO**

## LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2001.

[Scioglimento del consiglio comunale di Floridia e nomina del commissario straordinario](#)

pag. 3

DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2001.

[Scioglimento del consiglio comunale di Gioiosa Marea e nomina del commissario straordinario](#)

pag. 4

DECRETO PRESIDENZIALE 6 marzo 2001.

[Scioglimento del consiglio comunale di Ucria e nomina del commissario straordinario](#)

pag. 4

## DECRETI ASSESSORIALI

## Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 20 marzo 2001.

[Piano regionale per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Regolamento CE n. 1493/99 e n. 1227/2000](#)

pag. 5

## Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

DECRETO 1 marzo 2001.

[Programma per la gestione in concessione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità, di biglietteria e di pulizia](#)

pag. 11

DECRETO 6 marzo 2001.

[Elenco degli enti esclusi dai benefici previsti dalla legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, per attività teatrali, relativamente all'anno 2000](#)

pag. 15

## Assessorato del bilancio e delle finanze

DECRETO 26 febbraio 2001.

[Autorizzazione ad un tabaccaio per la riscossione delle tasse automobilistiche nel territorio della Regione siciliana](#)

pag. 16

DECRETO 28 febbraio 2001.

[Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001](#)

pag. 18

## Assessorato degli enti locali

DECRETO 13 dicembre 2000.

[Istituzione dell'Osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza](#)

pag. 19

## Assessorato della sanità

DECRETO 22 marzo 2001. <a href="#">Graduatoria unica regionale definitiva dei medici specialisti pediatri di libera scelta, valida per il periodo 1 luglio 2000 - 30 giugno 2001</a>	pag. 20
DECRETO 22 marzo 2001. <a href="#">Modifica del decreto 24 ottobre 2000, concernente graduatoria unica regionale definitiva di medicina generale, valida per l'anno 2000</a>	pag. 27
DECRETO 22 marzo 2001. <a href="#">Integrazione del decreto 20 dicembre 2000, concernente incarichi attribuibili nell'ambito del servizio di continuità assistenziale delle Aziende sanitarie locali della Sicilia relativamente al 2° semestre 1999 ed al 1° semestre 2000</a>	pag. 28
DECRETO 27 marzo 2001. <a href="#">Graduatoria definitiva regionale degli biologi ambulatoriali, valida per l'anno 2001, per l'affidamento di incarichi di sostituzione</a>	pag. 28
DECRETO 27 marzo 2001. <a href="#">Graduatoria definitiva regionale degli chimici ambulatoriali, valida per l'anno 2001, per l'affidamento di incarichi di sostituzione</a>	pag. 30
DECRETO 27 marzo 2001. <a href="#">Graduatoria definitiva regionale degli psicologi ambulatoriali, valida per l'anno 2001, per l'affidamento di incarichi di sostituzione</a>	pag. 31
DECRETO 27 marzo 2001. <a href="#">Linee guida generali sul funzionamento del servizio di emergenza sanitaria regionale "S.U.E.S. - 118"</a>	pag. 33

**Assessorato del territorio e dell'ambiente**

DECRETO 19 febbraio 2001. <a href="#">Autorizzazione del progetto per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM nel territorio del comune di San Giuseppe Jato</a>	pag. 37
--	---------

**Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti**

DECRETO 8 febbraio 2001. <a href="#">Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed and breakfast", disciplinata all'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32</a>	pag. 38
--	---------

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

<b>Corte costituzionale:</b> <a href="#">SENTENZA 5-13 marzo 2001, n. 55</a>	pag. 40
<b>Presidenza:</b> <a href="#">Incarichi attribuiti e compensi corrisposti a componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi operanti nell'Amministrazione regionale (art. 1, comma 8, legge regionale 11 maggio 1993, n. 15)</a>	pag. 43
<b>Assessorato dell'agricoltura e delle foreste:</b> <a href="#">Provvedimenti concernenti riconoscimento di organizzazioni di produttori ai sensi del Regolamento CEE n. 2200/96</a>	pag. 60
<a href="#">Riconoscimento alla ditta società cooperativa a r.l. Progetto Natura, con sede in Ragusa, quale acquirente di latte bovino e iscrizione della stessa al relativo albo regionale.</a>	pag. 60

<b>Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione:</b> <a href="#">Rettificazione del decreto 20 gennaio 2000, relativo alla determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di immobili siti nella zona archeologica denominata "Madre Chiesa" ubicata nel comune di Licata</a> <a href="#">Rettificazione del decreto 30 luglio 1998, relativo alla determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione di beni</a>	pag. 60
---	---------

del 24 dicembre 1999;

Vista l'autocertificazione prot. n. 45526 del 25 ottobre 1998 del parere ex artt. 17 e 18 della legge n. 64/74, con la quale l'ufficio del Genio civile di Palermo esprime parere favorevole al progetto con condizioni;

Visto il parere n. 415 del 18 dicembre 2000 del gruppo 26° della Direzione regionale dell'urbanistica, reso ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40, sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi con le note su indicate, che qui di seguito parzialmente si trascrive:

"...*Omissis*...

Nella nota prot. n. 23221 pos. IV-2/62 del 24 dicembre 1999, del gruppo III tutela, dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, Ispettorato ripartimentale, si autorizza, essendo la zona sottoposta a vincolo idrogeologico, lo sbancamento per la realizzazione di una stazione radio base e la stradella di accesso, rispettando le prescrizioni contenute nella relazione geologica.

La nota prot. n. 45526 del 25 ottobre 2000 della sezione 2 dell'ufficio civile rilasciava l'autorizzazione ai sensi della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, artt. 17 e 18, con prescrizioni di carattere generale.

Considerazioni

Dato il carattere di "rilevante interesse pubblico" che il progetto riveste sia ai fini collettivi che territoriali, si può favorevolmente esprimere un giudizio, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, questo gruppo di lavoro XXVI della D.R.U., per quanto visto, premesso, rilevato e considerato, è del parere che il progetto in esame sia da condividere, per quanto riguarda la compatibilità con l'assetto territoriale, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni".

Rilevato che la procedura seguita è conforme alla normativa vigente;

Ritenuto di poter condividere il sopra richiamato parere n. 415 del 18 dicembre 2000 reso dal gruppo XXVI/DRU;

Decreta:

Art. 1

E' autorizzato, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40 ed in conformità al parere espresso dal gruppo 26°/DRU prot. n. 415 del 18 dicembre 2000, il progetto per la realizzazione di una stazione radio base della rete cellulare GSM per il territorio del comune di San Giuseppe Jato in contrada Traversa.

Art.2

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti atti ed elaborati visti e timbrati da questo Assessorato:

- 1) deliberazione consiliare n. 44 del 19 luglio 2000;
- 2) parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo n. 45526 del 25 ottobre 1998;
- 3) parere Ispettorato ripartimentale di Palermo, prot. n. 23221 pos. IV-2/62 del 24 dicembre 1999;
- 4) relazione tecnica;
- 5) relazione geologica;
- 6) stralcio di P.R.G. relativo alla zona d'intervento;
- 7) parere gruppo XXVI/D.R.U. n. 415 del 18 dicembre 2000.

Art. 3

La Omnitel Pronto Italia S.p.A. è onerata, prima della esecuzione delle opere, a richiedere ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere in argomento.

Art. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla società Omnitel per l'esecuzione, al comune di S. Giuseppe Jato, interessato per territorio, ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione integrale con esclusione degli allegati.  
Palermo, 19 febbraio 2001.

LO MONTE

(2001.10.466)

[Torna al Sommario](#) 

## ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 febbraio 2001.

**Requisiti per la classifica in stelle dell'attività ricettiva di "bed and breakfast", disciplinata all'art. 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.**

L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI

Visto l'art. 88 "Aiuti al bed and breakfast" della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese";

Vista la legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 "Istituzione della Provincia regionale";

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, recante norme in materia di turismo, con la quale è stata definita l'attività ricettiva, sono state individuate le tipologie ricettive ed è stata attribuita alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico l'attività inerente la classificazione delle strutture stesse nell'ambito dei poteri di coordinamento dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

Considerato che la legge regionale n. 32/2000 individua il bed and breakfast quale attività ricettiva, con attribuzione della classifica con riferimento a quanto è previsto dalla cennata normativa dal D.P.R. n. 1437/70 e dagli standards determinati dall'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti;

Ritenuto, conseguentemente, di determinare i requisiti per l'attribuzione della classifica in stelle del bed and breakfast;

Considerato che le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico istituite presso le province regionali sono gli organi ai quali in virtù del combinato disposto dall'art. 2 del D.P.R. 19 settembre 1986 e della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, è demandata l'attività inerente la classificazione delle strutture ricettive, nonché quella inerente l'accertamento delle violazioni agli obblighi di legge;

Considerato che, in virtù del combinato disposto dell'art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, della legge regionale n. 9/86 e della legge regionale n. 27/96, occorre effettuare anche una costante attività di vigilanza sulle strutture ricettive dell, in quanto il mantenimento degli standards di qualità del sistema di accoglienza è essenziale per la capacità competitiva dell'offerta turistica della Regione siciliana;

Decreta:

#### Art. 1

Sono approvati, nel testo che si allega e che fa parte integrante del presente decreto, i requisiti determinati per l'attribuzione della classifica in stelle del "bed and breakfast".

Vengono, altresì, stabilite le modalità di classifica e le modalità per la definizione in stelle applicabili alle attività di cui sopra.

#### Art. 2

Le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico delle Province regionali adottano entro 30 giorni dalla richiesta il provvedimento di classifica delle attività di bed and breakfast del territorio di competenza secondo la normativa di cui alla legge regionale n. 32/2000 e dei requisiti indicati nel testo di cui all'art. 1 del presente decreto.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine vi provvede l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti. Ogni provvedimento di classifica va notificato al soggetto richiedente, al comune ed all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

#### Art. 3

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, devono inviare all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il piano delle ispezioni da effettuare nel semestre successivo presso le strutture ricettive del territorio di competenza.

L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti potrà disporre che un proprio funzionario partecipi alle operazioni di vigilanza.

Decorsi infruttuosamente i termini suddetti, provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 8 febbraio 2001.

ROTELLA

Allegato

#### NORMATIVA DI CLASSIFICA

Per bed and breakfast si intende un'attività ricettiva esercitata da soggetti che avvalendosi della propria organizzazione familiare, utilizzano parte della loro abitazione fino ad un massimo di tre camere, con non più di 4 posti letto per camera, non sovrapponibili, fornendo alloggio e prima colazione in qualsiasi forma giuridica esercitata.

L'attività di bed and breakfast non necessita della iscrizione alla Camera di commercio da parte del titolare dell'attività.

Alla suddetta attività si applica quanto previsto dal punto 9 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000.

All'attività suddetta si applicano le disposizioni di pubblica sicurezza previste per le locazioni immobiliari anche temporanee.

L'inizio delle attività va comunicata al comune e alla provincia competente per territorio e per essa all'Azienda provinciale per l'incremento turistico, ai fini della classificazione dell'esercizio ricettivo.

Il privato potrà, comunque, sulla base di una mera comunicazione in conformità dell'art. 19 della legge n. 241/90, come modificato dall'art. 2, comma decimo, della legge n. 537/93, intraprendere l'esercizio dell'attività.

Sarà cura dell'amministrazione comunale competente verificare ai sensi delle predette disposizioni (legge Bassanini) la sussistenza dei requisiti di legge e, ove necessario, disporre entro 60 giorni con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti.

Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola stanza per gli ospiti e il bagno comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono 2 o 3 e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per gli ospiti ha il proprio bagno privato.

Alla richiesta di classifica occorre allegare una relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, corredata da una planimetria dell'unità abitativa, che attesti che l'immobile possiede i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti, nonché la conformità dello stesso e quanto previsto dal D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, per quanto attiene le dimensioni delle camere e l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza di cui alla legge n. 46/90.

Alla richiesta di classificazione va allegata apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario nelle forme di legge, circa l'obbligo di adibire l'immobile ad abitazione personale.

Il provvedimento di classificazione degli esercizi di bed and breakfast viene adottato, previo sopralluogo, dall'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di classificazione.

Decorso il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti ai sensi della legge regionale n. 27/96.

Ai sensi del punto 6 dell'art. 88 della legge regionale n. 32/2000, il titolare dell'attività deve comunicare all'Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio ogni sei mesi la situazione degli arrivi e delle presenze ed ogni altra informazione ai fini delle rilevazioni statistiche e dell'inserimento del l'esercizio negli elenchi annuali pubblicati sulle strutture ricettive. La comunicazione delle presenze viene effettuata giornalmente alle autorità locali di pubblica sicurezza.

#### TARIFFE

Le Aziende autonome provinciali per l'incremento turistico competenti per territorio annualmente stabiliscono le tariffe minime e massime da applicare all'esercizio di attività di alloggio e prima colazione, distinte per categoria.

Le tariffe sono pubblicate sugli annuali provinciali e regionali delle strutture turistico ricettive.

#### **3 stelle \*\*\***

##### *Requisiti minimi*

Bagni privati e completi (vasca o doccia, lavabo, wc e bidet) per ogni camera.

Televisione in tutte le camere.

Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).

I servizi di biancheria devono essere adeguati al tipo dell'arredamento degli ambienti.

##### *Prestazione di servizi obbligatori*

Servizio di prima colazione.

Cambio di biancheria: lenzuola e federe a giorni alterni e in ogni caso ad ogni cambio di cliente; asciugamani tutti i giorni.

Pulizia nelle camere e nei servizi igienici ogni giorno.

##### *Dotazioni*

Bagni completi in ogni camera:

- accessori: saponetta, bagnoschiuma, cuffia, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino o ripiano e specchio;

- lampade o appliques da comodino;

- punto di illuminazione per leggere e scrivere;

- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;

- sgabello o ripiano apposito per bagagli;

- cestino rifiuti;

- una sedia per letto.

#### **2 stelle \*\***

##### *Requisiti minimi*

Bagno completo (lavabo, bidet, wc, doccia) ad uso esclusivo degli ospiti.

Televisione ad uso comune (obbligatoria solo per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di televisione).

Impianto di climatizzazione in tutte le camere anche con ventilazione a pale (si prescinde da tale requisito per esercizi ubicati in località montane che siano forniti di impianto di riscaldamento).

##### *Prestazione di servizi obbligatori*

Servizio di prima colazione.

Cambio biancheria: lenzuola e federe due volte la settimana e comunque ad ogni cambio di cliente, asciugamani ogni giorno.

Pulizia nelle camere e nel servizio igienico 1 volta al giorno.

##### *Dotazioni*

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti;

Sistemazione camere:

- letto, tavolino, armadio, comodino o ripiano e specchio;

- lampade o appliques da comodino;

- punto di illuminazione per leggere e scrivere;

- secondo comodino o ripiano nelle doppie;

- sgabello o ripiano per bagagli;

- cestino rifiuti;

- una sedia per letto.

#### **1 stella \***

##### *Requisiti minimi*

Servizio di prima colazione.

Impianto di riscaldamento e/o attrezzature di riscaldamento alternativo (obbligatorio se l'attività viene svolta anche nel periodo invernale) e ventilatori nel periodo estivo.

##### *Prestazione di servizi obbligatori*

Cambio di biancheria: lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e una volta la settimana; asciugamani ad ogni cambio di cliente e a giorni alterni.

Pulizia nelle camere 1 volta al giorno.

##### *Dotazioni*

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, un telo da bagno, un asciugamano e una salvietta per persona, riserva carta igienica, sacchetti igienici, cestino

rifiuti.  
 Sistemazione camere:  
 - letto, tavolino o ripiano, armadi, comodino o ripiano e specchio;  
 - lampade o appliques da comodino;  
 - cestino rifiuti;  
 - una sedia per letto;  
 - uno specchio con presa di corrente, un telo da bagno e un asciugamano per persona.  
 (2001.7.306)

[Torna al Sommario](#) 

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### CORTE COSTITUZIONALE

**SENTENZA 5-13 marzo 2001, n. 55.**

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernando Santosuosso, *presidente*;  
 - Massimo Vari, Riccardo Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti, Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, *giudici*,  
 ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della delibera legislativa recante "nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 agosto 1999, promulgata come legge 13 settembre 1999, n. 20, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 13 agosto 1999, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 14 novembre 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Uditi gli avvocati Giovanni Lo Bue e Giovanni Pitruzzella per la Regione siciliana.

#### *Ritenuto in fatto*

1. - Con ricorso notificato il 13 agosto 1999 al Presidente della Regione siciliana e depositato presso la cancelleria della corte il 20 agosto 1999, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato, in riferimento agli artt. 14, 17 e 31 dello Statuto della Regione siciliana e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della delibera legislativa recante "nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari", approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 6 agosto 1999 e, successivamente, promulgata come legge 13 settembre 1999, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 17 settembre 1999, n. 44.

La disposizione impugnata, inserita in un provvedimento legislativo avente ad oggetto misure di solidarietà, risarcitorie e di sostegno economico in favore delle vittime della mafia, di estorsioni e dell'usura, istituisce un organismo denominato "comitato regionale per la sicurezza", al quale è attribuito, tra l'altro (comma 1), il compito di "proporre, di concerto con le istituzioni dello Stato e con i comuni, misure ordinarie e straordinarie volte a garantire la sicurezza dei cittadini, del patrimonio pubblico regionale e delle attività economiche che si svolgono nel territorio della Regione".

Secondo il ricorrente la disposizione in questione incide sulla materia della sicurezza pubblica, sia in considerazione dei compiti assegnati al comitato sia alla luce del raccordo previsto con i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza istituiti presso le prefetture; materia di indubbia spettanza statale perché volta a "tutelare un interesse unitario dello Stato riguardante la difesa dell'intera collettività nazionale, connesso a valori costituzionali di primario rilievo".

A conferma di tale esclusiva competenza statale, il ricorrente richiama la giurisprudenza costituzionale in materia e rileva che anche l'ampio decentramento e trasferimento di funzioni alle regioni, operato con la legge 15 marzo 1997, n. 59, non ha toccato la materia relativa all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Sotto tale profilo la disposizione impugnata si porrebbe in contrasto con gli artt. 14 e 17 dello statuto, che disciplinano il sistema della potestà legislativa della Regione.

Inoltre, il comma 2 della norma impugnata, ove si prevede che il comitato "formula indirizzi ed esprime valutazioni in ordine all'attuazione dell'art. 31 dello statuto regionale", non consentirebbe di individuare in termini univoci ruolo e compiti del comitato stesso in ordine alle funzioni di mantenimento dell'ordine pubblico, che l'art. 31 dello statuto assegna al Presidente della Regione e che devono essere esercitate a mezzo della polizia di Stato. Al riguardo, il ricorrente richiama la sentenza n. 131 del 1963, con la quale la corte ha affermato che lo stesso Presidente non può svolgere la funzione di mantenimento dell'ordine pubblico avvalendosi di organi diversi da quelli previsti e disciplinati dalla legislazione nazionale, e cioè dalla polizia di Stato, e che "solo una legge della Repubblica può stabilire l'ordinamento degli organi di polizia di cui il Presidente e il Governo della Regione possono disporre".

Ad avviso del ricorrente tale ordinamento è dettato dagli artt. 18 e 20 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che hanno istituito i comitati (nazionale e provinciali) per l'ordine e la sicurezza pubblica, entrambi organi ausiliari di consulenza, rispettivamente, delle autorità